

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dot. Raffaella Brognoli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.R.g. *omissis*-2016 degli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA
CLIENTE attore
E.
BANCA convenuto

Oggetto: obbligazioni
Conclusioni: come da verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la improponibilità della domanda poiché l'attore non ha depositato alcun atto comprovante e l'effettiva estinzione del contratto di finanziamento n. *omissis* con la BANCA

Il conteggio di estinzione non può essere considerato quale prova di eventuale diritto alla restituzione di somme.

La domanda è quindi improponibile e le spese di lite sono compensate non essendo il GdP entrato nel merito.

PQM

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona della dott.ssa Raffaella Brognoli definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la domanda improponibile;
- 2) le spese di lite sono compensate non essendo il GdP entrato nel merito.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*
Così deciso in Napoli li.

Il Giudice di pace dott.ssa
Raffaella Brognoli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*